

Mozione n. 134

presentata in data 7 settembre 2021

ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marcozzi, Latini, Marinelli, Baiocchi, Ciccioli

Caso - sottrazioni internazionali di minori

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- All'inizio del 2016 il signor xxxxxxxxxxxx, dietro richiesta della moglie, di cittadinanza greca e da circa due anni residente e con lui convivente a xxxxxxxxxxxx, concedeva assenso, poco prima del parto, poi avvenuto il 3 febbraio 2016, a ch  la stessa partorisce in Grecia, vicino alla famiglia di origine, con l'impegno a rientrare in Italia dopo qualche settimana, rientro mai pi  avvenuto;
- dopo molti vani tentativi bonari per indurre la moglie a rientrare in Italia, il signor xxxxxxxx si vedeva costretto ad adire le vie giudiziarie per cercare di ottenere il rimpatrio della figlia, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, mediante attivazione di vari procedimenti presso i tribunali di Ancona ed Atene.
- il giudice competente sospendeva la decisione per demandare alla Corte di Giustizia Europea l'interpretazione del concetto di "residenza abituale" della neonata, nata in Grecia, per decisione della madre, e mai pi  uscita dal paese, sempre per volont  unilaterale della madre;
- il tribunale di Ancona si dichiarava competente per la separazione tra coniugi, ma non competente per difetto di giurisdizione, a decidere sull'affidamento e il mantenimento della minore; il tribunale di Atene decideva infine di negare il rimpatrio della bambina e affidare la minore alla sola madre, con obbligo per il padre al suo mantenimento nella misura di euro 550 al mese, cifra stabilita in assenza di contraddittorio, e senza tenere conto della effettiva situazione economica del signor xxxxxxxxxxxx;
- nel maggio 2019   iniziato un processo penale per sottrazione di minore presso il tribunale di Ancona a carico della moglie del Sig. xxxxxxxxxxxx;
- il signor xxxxxxxxxxxx si   visto negare per oltre un anno il rilascio del passaporto italiano, perch  privo del consenso scritto, prescritto per legge, della moglie straniera - condannato, quindi, ad una sorta di obbligo di dimora anche in mancanza di condanna giuridica - passaporto che solo recentemente ha ottenuto, con grave ed ingiustificato ritardo, dopo aver sopportato consistenti ed indebiti costi legali;
- Il Tribunale di Ancona ha recentemente sentenziato l'addebito della separazione in capo all'ex consorte del Sig. xxxxxxxxxxxx, determinando il paradosso di una condotta considerata contemporaneamente "illecita" in ambito matrimoniale, ma "lecita" in relazione alla sottrazione della minore al padre.

Considerato che:

- il caso del signor xxxxxxxxxxxx è emblematico della situazione in cui versano centinaia di genitori italiani, vittime di sottrazione di minore in un contesto che offre strumenti giuridici insufficienti o inadatti alla risoluzione dei casi, anche e soprattutto nell'interesse degli stessi minori coinvolti;
- Qualsiasi cittadino/a straniero/a può infatti venire in Italia, unirsi ad un/a cittadino/a italiano/a, concepire un figlio che potrà partorire all'estero ed arbitrariamente ed unilateralmente decidere di crescere all'estero da solo/a. Questo figlio di un cittadino italiano non parlerà italiano né avrà alcun contatto con la famiglia italiana, ma da quest'ultima dovrà essere mantenuto, in quanto godrà della garanzia di ricevere un assegno di mantenimento per almeno i 18 anni seguenti;
- Tali circostanze comportano che, da una parte genitori che ancora lavorano, debbano trasferire ingenti somme all'estero - oppure cadano nella disperazione restando spesso anche senza reddito; dall'altra bambini figli di cittadini italiani, senza poterlo scegliere, crescano senza il genitore italiano, ricevendo da lui solo l'assegno mensile;
- Uno dei diritti fondamentali di ogni bambino è quello di crescere nell'ambito della propria famiglia e sviluppare relazioni affettive con entrambi i genitori; tuttavia, in un contesto di crescente mobilità e di tendenziale aumento dei procedimenti di unioni tra genitori di diverse nazionalità e di scioglimento di matrimoni, l'esercizio di tale diritto si rivela talvolta problematico;
- La sottrazione internazionale di minori rischia di diventare una vera piaga sociale, in quanto sono frequenti i casi nei quali un genitore trattiene indebitamente con sé un minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, ovvero lo allontana da quest'ultimo per portarlo in un altro Stato, senza concordarlo o addirittura contro la volontà dell'altro genitore; Si tratta di un fenomeno che non accenna a diminuire, nonostante l'intensificarsi della cooperazione giudiziaria a livello internazionale, a causa di strumenti giuridici di tutela tuttora insufficienti o inadatti. Su un totale di 136.884 denunce di scomparsa di minori, al 31 dicembre 2020, 1.712 riguardano denunce per sottrazione da coniuge o altro congiunto, come segnalato dall'Unione Europea;

Premesso altresì che:

- la Convenzione dell'Onu considera la persona di minore età come soggetto autonomo di diritti e afferma il principio generale secondo il quale, in tutte le azioni che riguardano bambini e ragazzi, l'interesse superiore del minore deve ricevere una considerazione preminente (articolo 3);
- in merito al problema specifico delle sottrazioni internazionali, la Convenzione, nel prevedere una specifica tutela del diritto del bambino a sviluppare relazioni con entrambi i genitori, considerando la famiglia come ambiente naturale per la crescita e il benessere dei suoi membri, ed in particolare del minore, da un lato afferma un obbligo positivo in capo agli Stati, che sono chiamati ad adottare

provvedimenti per «combattere il trasferimento ed il mancato ritorno illecito di persone di minore età all'estero», dall'altro individua nell'intensificazione della cooperazione internazionale, mediante la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, lo strumento per dare compiuta attuazione al predetto obbligo positivo (articolo 11);

- tra gli strumenti in materia di cooperazione giudiziaria, su scala globale, il più importante resta la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, che trova ispirazione proprio nell'esigenza di garantire protezione ai bambini e nel principio generale secondo il quale i bambini non devono essere in alcun modo considerati come proprietà dei genitori, ma come soggetti autonomi titolari di specifici diritti e bisogni; la Convenzione de L'Aja del 1980, è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64;

- la Convenzione pone l'obiettivo di ripristinare quanto prima lo status-quo ante la sottrazione, mediante il rimpatrio immediato del minore nel suo luogo di residenza abituale, in modo che egli possa ristabilire il rapporto genitoriale e i legami familiari e sociali traumaticamente interrotti dalla sottrazione;

- la norma di riferimento a livello di Unione Europea, è il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale (cosiddetto regolamento Bruxelles II-bis);

- la sola presenza fisica del minore in uno Stato non è sufficiente a stabilirne la residenza abituale, mentre hanno rilievo la cittadinanza del minore e l'intenzione di entrambi i genitori di stabilirsi con il minore in uno Stato, manifestata attraverso circostanze esterne come l'acquisto di un alloggio (Corte di giustizia dell'UE, del 2 aprile 2009, n. 523): nel caso di specie la minore è stata iscritta all'Anagrafe del Comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sin dalla nascita per comune volontà dei genitori, città dove gli stessi genitori hanno vissuto, lavorato e risieduto insieme per diversi anni e che quindi andrebbe considerata come "residenza abituale" della famiglia;

- che la pronuncia più recente colloca la residenza abituale nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico e che pertanto il concetto di residenza abituale, integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato;

- la pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia Europea, che sul caso di xxxxxxxxxx ha sancito che se un bambino nasce in un Paese si può ritenere che la sua "residenza abituale", ossia il centro dei suoi interessi affettivi ed economici, sia nel Paese in cui è venuto al mondo e non dove i suoi genitori, vivendo e lavorando, avevano stabilito la residenza del nucleo familiare, rappresenta un pericoloso precedente, di fatto idoneo a legittimare i trattenimenti all'estero di neonati in casistiche con dinamiche simili;

- ciascuno Stato determina con proprie norme interne gli specifici strumenti con i quali la propria autorità centrale, che in Italia è il Ministero della Giustizia, Ufficio per la Giustizia Minorile, in base alla Convenzione succitata, dovrebbe attivarsi per evitare l'insorgere di complessi procedimenti giudiziari,

di durata generalmente lunghissima e molto onerosi sul piano umano, affettivo ed economico oltre che idonei a pregiudicare irrimediabilmente i rapporti padre-minore;

Considerato infine che:

- Come afferma l'Associazione Penelope Marche, sezione territoriale della Onlus nazionale Penelope, associazione che affianca ed assiste i familiari colpiti dal dramma di una scomparsa, spesso la sottrazione e il trattenimento all'estero si traducono in perdita di contatti con il genitore vittima della sottrazione, determinando l'inesorabile innesco di battaglie umane e giudiziarie che spesso causano la definitiva perdita dei contatti con il minore.

- che le coppie miste sono in grande aumento e che il legittimo desiderio di partorire in uno stato membro diverso rispetto a quello in cui vivono stabilmente i genitori, non può comportare il pericolo per il minore di diventare sin dalla nascita orfano/a di genitore vivente, ad opera di un genitore ed a danno dell'altro;

Tenuto conto che:

- il problema della sottrazione internazionale dei figli minori è un problema grave e di difficile soluzione, portato più volte all'attenzione delle istituzioni, ma tuttora senza risposte adeguate;

- gli istituti degli ordinamenti nazionali ed internazionali vanno migliorati, per supportare quei genitori che si trovano a vivere il dramma della sottrazione del figlio da parte del proprio coniuge e che restano travolti da procedure e domande internazionali, che possono talvolta persino risentire degli stessi rapporti internazionali esistenti tra gli Stati;

- lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia con nota del dicembre 2020 ha evidenziato, fra l'altro, come le legislazioni esistenti non consentano un intervento efficace;

Per quanto si qui premesso e considerato,

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale nell'intervenire presso il Governo Nazionale affinché:

1) si attivi presso le sedi competenti al fine di promuovere una soluzione positiva della vicenda in tempi quanto possibile rapidi, nell'interesse di tutte le parti coinvolte, ed in particolare del sig. xxxxxxxxxxxx e di sua figlia;

2) si attivino le Rappresentanze diplomatico – consolari e politiche all'estero ad opera dei Rappresentanti istituzionali a tutela delle parti lese (minore e genitore) per ottenere il rientro della bambina in Italia attraverso l'esercizio del Diritto di frequentazione.